



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 31/10/12

OGGETTO

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO IMU ALLE PRESCRIZIONI DEL M.E.F.-
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN DATA 26/9/2012**

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di Ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari della Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco e previ regolari inviti a domicilio e nei termini legali, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e

Consiglieri	Pres.	Consiglieri	Pres.
Prezioso Antonio	SI	Scioscia Fabiola	SI
Spagnuolo Giuseppe	SI	Moschella Vincenzo	SI
Tuccia Luigi	SI	Del Mauro Massimiliano	SI
Iannaccone Antonio	NO	Parziale Gianna	SI
Landi Domenico	SI	Strumolo Massimiliano	SI
Aquino Valentina	SI	La Sala Raffaele	SI
Musto Dimitri	SI		
Barbarisi Raffaele	SI		
Pascarosa Flavio	SI		
Pacia Ulderico	NO		

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Il Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto e al Presidente del Collegio Revisore dei Conti, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno; premesso che nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs 267/00 hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei servizi interessati riportati in calce.

Relazione al Cons. Landi

...**Omissis**...Il resoconto degli interventi verrà inserito agli atti del verbale "Approvazione verbali seduta precedente", nel corso della prossima seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la nota n. 21414 del 26.09.2012 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha esaminato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 31.05.2012;

- **Tenuto** conto che con la predetta nota il Direttore del Dipartimento ha richiamato l'attenzione di questo Ente in ordine alla necessità di adottare provvedimenti di modifica del regolamento stesso;

- **Rilevato** che occorre provvedere ad adottare le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012;

- **Visto** a tale fine il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- **Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

- **Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal Responsabile del II° Settore;

- **Con voti** favorevoli 10, contrari 4 (Del Mauro, Moschella, Parziale, Strumolo), non è presente alla votazione il Cons. La Sala, come annunciato durante la discussione.

DELIBERA

1) **di approvare**, per i motivi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con le modifiche effettuate a seguito di nota da parte del M.E.F.;

2) **di provvedere** ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la vigente normativa.

Dopo la votazione rientra il Cons. La Sala

Letto, approvato e sottoscritto	
Il Presidente F.to Avv. Paolo Spagnuolo	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto
Certificato di Pubblicazione	
<p>Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal.....14/11/12.....</p>	
Dal Municipio, li <u>14/11/12</u>	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto
ESECUTIVITA'	
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il _____	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dopo il decimo giorno di pubblicazioni all'Albo Pretorio (art.134 c.3 D.lgs n.267/2000). ○ Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4 D.lgs n.267/2000). 	
Dal Municipio, li _____	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto
Parere favorevole per la regolarità contabile.	
Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Parere favorevole per la regolarità tecnica.	
Il Responsabile del 2° Settore F.to Dott.Paolo De Giuseppe	
Per copia conforme al suo originale.	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto



CITTA' DI ATRIPALDA

PROV. DI AVELLINO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.....	pag. 3
Art. 3	Soggetto passivo.....	pag. 3
Art. 4	Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli.....	pag. 4
Art. 5	Base imponibile delle aree fabbricabili.....	pag. 5
Art. 6	Determinazione delle aliquote.....	pag. 5
Art. 7	Nozione di abitazione principale e pertinenze.....	pag. 6
Art. 8	Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze.....	pag. 6
Art. 9	Fabbricati equiparati ad abitazione principale.....	pag. 7
Art. 10	Esenzioni ed altre forme di agevolazione.....	pag. 7
Art. 11	Versamenti.....	pag. 7
Art. 12	Rimborsi e compensazione	pag. 7
Art. 13	Sanzioni.....	pag. 8
Art. 14	Interessi.....	pag. 8
Art. 15	Potenziamento dell'Ufficio Tributi.....	pag. 9
Art. 16	Disposizioni finali.....	pag. 9

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Atripalda dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal Decreto Legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Atripalda.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, con i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALI FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A Abitazioni	5%	160
A10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2-C6-C7 (depositi, posti auto, tettoie)	5%	160
C3-C4-C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	(60 per il 2012, 65 dal 1/01/2013)
D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito e ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle stesse.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76%, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione da un minimo dello 0,46% (4,6 per mille) ad un massimo dell'1,06% (10,6 per mille).
3. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze, fissata allo 0,4%, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 557/93, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2%, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1%.
5. L'aliquota base può essere ridotta fino al 0,4% a favore di:

- a) degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR 917/86;
- b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- c) nel caso di immobili locati.

Art. 7 – Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalla, scuderia, rimessa ed autorimessa) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inserite unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 8 – Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4%, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per il primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Art. 9 – Fabbricati equiparati all’abitazione principale

1. Sono equiparate all’abitazione principale come definita dall’art. 8 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:
 - a) la casa coniugale di cui è assegnatario l’ex-coniuge (abitazione e relativa pertinenza) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’imposta sull’abitazione e relative pertinenze è calcolata con le riduzioni e detrazioni previste come abitazione principale perché l’ex-coniuge deve intendersi in ogni caso titolare del diritto di abitazione.
 - b) l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 10- Esenzioni ed altre forme di agevolazione

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria solo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a condizione che gli stessi, oltre che posseduti, siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento dell’IMU ordinaria è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D. Lgs. N. 241/97, esclusivamente a mezzo del modello F24.
2. Solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, il versamento dell’imposta può essere effettuato in tre rate scadenti il 16 giugno, il 16 settembre ed il 16 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguibili rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 13 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100 del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Art. 14 – Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Art. 15 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge 662/96, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/97 e dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - a) 7% del gettito IMU riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento, destinato all'incentivazione del personale dell'Ufficio Tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali;
 - b) 3% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale dell'Ufficio Tributi.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, già approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 31 maggio 2012 e corretto secondo i rilievi del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 ottobre 2012, si applica a valere dall'1 gennaio 2012.